

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"EQuiStiamo"

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale, denominata "EQuiStiamo", con sede in Piazzale Giusti 23, nel Comune di Vicenza. L'Associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 - SCOPI.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Le finalità che l'Associazione si propone sono, in particolare:

- a. Promuovere il rispetto per la persona, per gli animali e per la Terra, come valori comuni e irrinunciabili;
- b. Diffondere una cultura di pace, nonviolenta e aperta alla mondialità, per favorire il contatto, l'interazione e la collaborazione fra persone di culture diverse;
- c. Promuovere l'informazione sui fenomeni legati a mondializzazione e globalizzazione, con particolare attenzione ai meccanismi economici e finanziari che le caratterizzano;
- d. Organizzare, a livello locale, attività e incontri di formazione e sensibilizzazione su: consumo consapevole, gruppi di acquisto solidale, commercio equo, risparmio etico e microcredito, turismo responsabile, biodiversità e temi correlati;
- e. Favorire e stimolare nei consumatori un atteggiamento consapevole e critico rispetto al sistema economico attuale;
- f. Promuovere lo studio e la ricerca di modelli alternativi di sviluppo, caratterizzati da giustizia sociale ed economica;
- g. Favorire l'autosviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni dei paesi economicamente meno sviluppati, diffondendo i valori, i progetti e i prodotti del commercio equo e solidale;
- h. Favorire il rapporto diretto fra consumatori e piccoli produttori e artigiani locali, rispettosi della dignità della persona e del lavoro, degli animali e dell'ambiente, e fornire un'informazione corretta su prodotti biologici, naturali, ecocompatibili disponibili sul territorio.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà:

- a. Conformemente alla legislazione vigente, avvalersi della collaborazione di terzi ed erogare compensi e rimborsi;
- b. Gestire strutture e locali di vario genere, propri o di terzi, dove svolgere l'attività istituzionale;
- c. Gestire o dare in gestione, conformemente alla legislazione vigente, un circolo con bar o spaccio ad uso esclusivo dei Soci per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi un punto di incontro e il luogo dove vengano ideate e organizzate le varie iniziative;
- d. In modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli Soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei Soci.

ART. 3 - SOCI.

Possono fare parte dell'Associazione le sole persone fisiche che ne condividano gli scopi, si impegnino a realizzarli, accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di

ammissione é il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato per iscritto. Il richiedente dovrà specificare nella domanda di ammissione le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. E' prevista una sola categoria di Soci, ordinari, i quali versano la quota annuale di iscrizione ordinaria, annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa é intrasmissibile.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO.

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il Socio che non versi la quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, automaticamente decade. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione é decisa dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea, che delibererà con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI.

Gli organi sociali sono:

- a. Assemblea dei Soci
- b. Consiglio Direttivo
- c. Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - ASSEMBLEA.

L'Assemblea é l'organo sovrano dell'Associazione ed é composta da tutti i Soci. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto o mail da inviare almeno 10 giorni prima della data decisa e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia. L'Assemblea é inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea deve:

- a. approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- b. determinare le scelte etiche e fornire indicazioni al Consiglio Direttivo sulle linee generali programmatiche delle attività dell'Associazione;
- c. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. deliberare in via definitiva, in caso di appello, sulla esclusione dei Soci;
- e. eleggere il Consiglio Direttivo;
- f. deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE.

L'Assemblea ordinaria é regolarmente costituita in prima convocazione se é presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Sono ammesse al massimo due deleghe per ciascun

aderente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle ritenute opportune a voto segreto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza o rappresentanza di 2/3 dei Soci e con la decisione deliberata a maggioranza dei presenti e rappresentati. L'Assemblea scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di almeno 3/4 di tutti i Soci.

ART. 10 - VERBALIZZAZIONE.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo é composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 13, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo é validamente costituito quando é presente la maggioranza dei componenti, comprendente il Presidente o il Vice Presidente; se il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, esso è validamente costituito e può deliberare quando sono presenti tutti e 3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12 - PRESIDENTE.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per un massimo di 2 mandati consecutivi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle medesime.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a. contributi e quote associative;
- b. donazioni e lasciti;
- c. dagli introiti derivanti dalla gestione di circoli con bar o spacci ad uso esclusivamente dei Soci;
- d. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 e sue eventuali e successive modifiche o integrazioni;
- e. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f. beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

I proventi delle attività (utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale) non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 14 - BILANCIO.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositati presso la sede

dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 7 e 9 del presente Statuto e, in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - CONSORZI E COORDINAMENTI.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi e riunirsi in coordinamento con Pro Loco della zona, con altre associazioni, organizzazioni ed enti che operano nel medesimo ambito.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto ciò che non é espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.